



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Spett.le
Comitato regionale per le comunicazioni
Della Lombardia
Via F. Filzi, 22
20124 Milano

*Trasmessa tramite posta certificata
all'indirizzo:*
corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Oggetto: Referendum consultivo regionale lombardo del 22 ottobre 2017. Richiesta di parere del 25 luglio 2017 (prot. n. 51065).

Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale codesto Comitato ha manifestato l'esigenza di acquisire il parere di quest'Autorità in merito ad alcune questioni attinenti *“la comunicazione istituzionale della Regione Lombardia in periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28/2000”* con riferimento al referendum consultivo regionale che si terrà il 22 ottobre 2017.

In particolare, il Comitato chiede di conoscere *“le modalità attraverso le quali la Regione Lombardia possa veicolare le informazioni indispensabili ai cittadini elettori nel pieno rispetto del disposto dell'art. 9”*, in considerazione della circostanza che *“la titolarità dell'iniziativa referendaria fa capo alla Regione Lombardia”* in quanto *“deliberata dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta”*.

Viene inoltre chiesto se l’Autorità consideri come indifferibile ed indispensabile “*la comunicazione della Regione Lombardia, rivolta agli elettori*” e se ritenga che “*nulla osta all’utilizzo del logo dell’Ente nell’ambito di tutta la comunicazione istituzionale della Regione, in quanto connaturato e consequenziale al corretto svolgimento del procedimento elettorale, considerato che la Regione è l’Ente che indice il referendum e ne gestisce il procedimento*”.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Come è noto le attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni trovano disciplina, durante il periodo referendario, nell’articolo 9 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni*”.

In tale periodo, puntualmente e rigorosamente individuato dalla predetta norma, vige dunque il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale, con la sola eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Pertanto le iniziative di comunicazione e informazione che la Regione adotta dopo l’inizio della campagna referendaria devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 9, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la Regione medesima abbia promosso il referendum.

Invero, l’aver assunto l’iniziativa referendaria non priva la Regione della qualità di “*amministrazione pubblica*” cui l’articolo 9 fa assoluto divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale che non sia assistita dai requisiti di impersonalità e indispensabilità per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’ente.

Tale interpretazione appare coerente con la *ratio* sottesa alla legge sulla *par condicio* il cui scopo è quello di assicurare all’elettorato un’informazione corretta e imparziale finalizzata alla formazione di un consenso informato e consapevole, scevro da influenze di parte.

La *ratio* del divieto risiede nell’esigenza di impedire che le amministrazioni pubbliche, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale e / o referendario, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva dell’amministrazione e dei suoi organi titolari.

Con specifico riferimento alle informazioni sulle modalità di voto, va rilevato che, a norma del comma 2 del citato articolo 9, *“le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto [...]”*.

Orbene, tutte le comunicazioni e informazioni sulle modalità di *“svolgimento del procedimento elettorale”* e all’*“impiego, [...], di una forma di voto elettronico”*, possono essere considerate indispensabili ed indifferibili.

Quanto all’apposizione del logo della Regione con esclusivo riferimento alle sole iniziative di informazione e comunicazione inerenti lo svolgimento del procedimento referendario e le modalità di voto, essa non sembra porsi in contrasto con quanto previsto dal citato articolo 9. Invero può ritenersi che le iniziative della Regione che hanno una connotazione informativa sulle modalità di svolgimento delle operazioni referendarie siano idonee ad integrare i requisiti di indispensabilità e impersonalità richiesti dalla disposizione normativa.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente
Avv. Giulio Votano